



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINANZA n. 28 del 22.02.2019**

Indennità per l'occupazione temporanea di spazi acquei e banchine da parte di navi sotto sequestro o comunque non operative negli ambiti portuali di Venezia e di Chioggia

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 84/94 e ss.mm.ii, concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto 7 Marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;

VISTI i propri decreti 376/1999, 459/2000, 580/2002 e 682/2003 concernenti l'istituzione di un'indennità per l'occupazione di spazi acquei e banchine nel porto di Venezia da parte di navi poste sotto sequestro, o comunque non operative, e di unità da diporto;

VISTO l'art 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall'art.7 comma 1 del D.lgs 169/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

PRESO ATTO della necessità di regolare l'ormeggio temporaneo di navi sotto sequestro o comunque non operative presso banchine e spazi acquei demaniali in modo uniforme in tutti i porti del Sistema Portuale;

CONSIDERATO che il non utilizzo del demanio marittimo (di norma destinato allo sviluppo dei traffici portuali) causato dall'occupazione di banchine e spazi acquei portuali da parte di navi non operative determina un grave pregiudizio economico per l'erario;

RITENUTO quindi opportuno definire una adeguata indennità per l'occupazione di banchine o spazi acquei appartenenti al demanio marittimo;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINA**

**ARTICOLO 1**

È istituita una indennità giornaliera per l'occupazione temporanea, da parte di navi poste sotto sequestro o in disarmo o comunque non operative, di spazi acquei e banchine demaniali posti negli ambiti portuali di Venezia e di Chioggia.

**ARTICOLO 2**

L'indennità dovuta dipende dai metri lineari di banchina occupati, e la misura di riferimento per il calcolo di quanto dovuto è la lunghezza fuori tutto dell'unità.

L'importo dell'indennità viene così stabilito:

- € 3,50 / metro lineare / giorno (non frazionabile) per unità merci e passeggeri;
- € 6,00 / metro lineare / giorno (non frazionabile) per unità da diporto.

**ARTICOLO 3**

Sono contestualmente abrogati i decreti 376/199, 459/2000, 580/2002 e 682/2003.

IL PRESIDENTE  
Dott. Pino Musolino

